

N. R.G. 3642/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3642/2015

tra

FILCTEM CGIL

RICORRENTE/I

e

o PLASTYLENIA S.P.A.v

RESISTENTE/I

TERZO CHIAMATO

Oggi **6 dicembre 2017** ad ore 11:55 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi:

Per FILCTEM CGIL l'avv. STRAMACCIA ANDREA;

Per PLASTYLENIA S.P.A. l'avv. MULLER ROBERTO;

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3642/2015** promossa da:

FILCTEM CGIL (C.F. 94131180484), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO (CLVLNZ63D10A345D) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA

Parte ricorrente

contro

PLASTYLENIA S.P.A. (C.F. 04916660485), con il patrocinio dell'avv. MULLER ROBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MASSACCIO 219 50132 FIRENZEpresso il difensore avv. MULLER ROBERTO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Oggetto della presente decisione è l'antisindacalità della condotta attribuibile alla convenuta e consistita nella partecipazione di Iliaria Stenta all'assemblea sindacale dei lavoratori della Plastylenia spa tenutasi in data 24 giugno 2015.

Il sindacato ricorrente assume che la suddetta –pacifica- partecipazione avrebbe leso il diritto di assemblea sancito dall'art 20 stat lav in quanto Iliaria Stenta era un rappresentante del datore di lavoro. Tale sua natura era desumibile dalla circostanza che ella, oltre ad essere socia di minoranza della società datrice nonché figlia del legale rappresentante Silvia Ioele e del socio di maggioranza Filippo Stenta, di fatto aveva assunto in più occasioni il ruolo di rappresentante



dell'azienda nelle vertenze sindacali .

La società convenuta si difende affermando il pieno diritto della Stenta a partecipare all'assemblea, in quanto lavoratrice subordinata. Nega che la suddetta abbia mai avuto un ruolo decisionale nelle vertenze sindacali, avendo partecipato ad alcuni incontri e riunioni solo in quanto impiegata addetta alla gestione del personale.

Il giudice della fase sommaria ha ritenuto insussistente la dedotta antisindacalità, accedendo alla tesi di parte convenuta.

Nella presente opposizione il sindacato ripropone le difese già svolte in sede sommaria.

Il giudice ritiene l'opposizione fondata.

E' pacifico in atti che Ilaria Stenta sia socia di minoranza della società convenuta , nonché figlia del socio di maggioranza Filippo Stenta e della legale rappresentante Silvia Ioele.

E' altresì pacifico che sia dipendente della convenuta, svolgendo mansioni di impiegata addetta alla gestione del personale.

E' risultato altresì provato che , quantomeno in occasione della gestione degli esuberi prospettati tra il 2013 e il 2014 , la suddetta Stenta abbia assunto il ruolo di rappresentante aziendale negli incontri con i sindacati . La circostanza emerge con chiarezza dalla dettagliata e precisa deposizione testimoniale resa dalla sindacalista Ilaria Lani, a cui si rimanda.

Il giudice ritiene particolarmente attendibile la teste, non solo perché sicuramente informata , atteso che ella a differenza degli altri testi (vedi in particolare Lana Massimiliano e Pini Alessandro) ha partecipato direttamente a tutti gli incontri in cui si è discusso dei suddetti esuberi , anche quelli ristretti in cui era presente la sola Ilaria Stenta e non Silvia Ioele, ma anche perché non influenzata dalla sua vicinanza al sindacato, del quale smentisce la tesi nel momento in cui riferisce (concordemente con il teste Lana) che in sede di audizione disciplinare del lavoratore Azam , la Stenta non ebbe alcun ruolo, *“perché la vicenda aveva avuto origine da una discussione tra il lavoratore e Massimiliano”* (Lana, responsabile di produzione ndr).

Il giudice ritiene che gli elementi acquisiti siano sufficienti per ritenere l'antisindacalità della condotta, essendo evidente che in una società quale quella convenuta, gestita da una sola famiglia (Filippo, Ilaria e Francesco Stenta possiedono insieme l'80% delle quote cfr visura in atti, mentre il legale rappresentante è moglie del primo e madre degli altri due), la partecipazione all'assemblea di un socio, dotato di poteri decisionali in materia di gestione del personale (cfr teste Lani), figlio del socio di maggioranza e della legale rappresentante, con la quale condivide *“omogeneità di linea”* (cfr teste Lani) è in grado di ostacolare il libero svolgimento dell'assemblea stessa,(cfr tra le altre Cass. Sez . L, *Sentenza n. 1366 del 16/04/1976*, nonché



Cass. Sez. L, *Sentenza n. 3038 del 17/05/1985*), creando, con la sua sola presenza, un ostacolo alla libera espressione dei partecipanti.

Quanto al carattere attuale della condotta, secondo un consolidato orientamento il suddetto requisito, *“sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma (art 28 stat lav ndr) , anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sè l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale”* (così tra le altre Cass.. Sez. L, *Sentenza n. 11741 del 06/06/2005*).

Nel caso di specie non può dubitarsi che il comportamento illegittimo, per la situazione di incertezza che ne deriva (parte datoriale ribadisce tuttora il diritto della Stenta a partecipare alle assemblee) costituisce un ostacolo al libero esercizio del diritto di assemblea, fondamentale espressione dell'attività sindacale.

Quanto alla rimozione degli effetti si osserva che appare sufficiente stabilire che la durata dell'assemblea del 24 giugno non potrà essere computata nel monte ore previsto dall'art 20 dello statuto dei lavoratori

Non può essere accolta la richiesta di retribuire la partecipazione ai lavoratori presenti in quanto , in assenza di diversa allegazione, deve ritenersi che la partecipazione sia stata già regolarmente retribuita ai sensi dell'art 20 citato.

Si ritiene, inoltre adeguato e sufficiente a disincentivare una futura condotta l'ordine di affissione della presente decisione nella bacheca aziendale per 15 giorni consecutivi.

Le spese, compresa quella della fase sommaria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

revoca l'ordinanza resa in fase sommaria, anche in punto di spese e dichiara l'antisindacalità della condotta consistita nella partecipazione all'assemblea del di Ilaria Stenta, ordinando a parte convenuta di non computare il tempo dell'assemblea nel monte ore previsto dall'art 20 stat lav e di affiggere il presente provvedimento nella bacheca aziendale per 15 giorni.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5901,00 , oltre i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 6 dicembre 2017

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia

